XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	154
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di mercoledì 27 febbraio 2019		

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)	Pag.	5
Commissioni permanenti		
5 ^a - Bilancio:		
Plenaria (1ª pomeridiana)	Pag.	6
Plenaria (2^a pomeridiana)	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro:		
Plenaria (antimeridiana)	»	12
Plenaria (pomeridiana)	»	55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
Plenaria	»	60
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	»	70
Commissioni bicamerali		
Questioni regionali:		
Plenaria	Pag.	80
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
Plenaria	»	82
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)	»	87

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Per l'infanzia e l'adolescenza:		
Plenaria	Pag.	88
Per la sicurezza della Repubblica:		
Plenaria	»	93
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)	Pag.	94

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 27 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente GASPARRI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 febbraio 2019

Plenaria

129^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, riepiloga brevemente i rilievi già formulati nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita la relazione tecnica aggiornata sul testo, positivamente verificata.

Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di semplice contrarietà sulle proposte 2.1 e 5.1, per possibili oneri non rilevati, mentre non ha osservazioni sull'emendamento 8.1. Formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 8.2, per oneri non quantificati e non coperti, e sull'emendamento 9.1, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a quantificare i crediti d'imposta e le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Sulla proposta 10.0.1, ritiene adeguato un parere di contrarietà semplice, in relazione al rischio di riclassificazione della società SGA nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, mentre non ha osservazioni sull'emendamento 11.0.1. Con riferimento alla proposta 19.5, esprime un avviso di semplice contrarietà, in relazione ai possibili riflessi finanziari.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) segnala, in merito all'emendamento 19.5, che le limitazioni apposte alla vendita di crediti deteriorati, in caso di ingresso dello Stato nel capitale, potrebbero determinare oneri finanziari indiretti a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario VILLAROSA aggiunge, a tale proposito, che criticità potrebbero emergere in relazione al vaglio a cui la Banca centrale europea sottoporrà il piano industriale dell'Istituto.

Proseguendo nell'esame, si pronuncia nel senso di una contrarietà semplice sull'emendamento 19.6, in quanto la cancellazione di Banca Carige per legge inciderebbe sulle attribuzioni della Consob, alla quale spetta, secondo la legislazione vigente, tale potere in qualità di autorità indipendente.

Esprime, quindi, una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 21.0.3, che incrementando la misura dell'indennizzo, richiederebbe una relazione tecnica per determinare l'impatto sulle risorse del fondo di ristoro dei risparmiatori. Non ha, invece, rilievi da formulare sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Il senatore MARINO (*PD*) coglie l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo chiarimenti sulla lettera che le Istituzioni europee hanno indirizzato al Governo italiano sui profili di compatibilità del fondo di ristoro per i risparmiatori con la disciplina in materia di aiuti di Stato, rimarcando, al riguardo, la rilevanza di tali informazioni anche per i profili di competenza della Commissione bilancio. Il sottosegretario VILLAROSA, nel fornire ragguagli a tale proposito, fa presente che la lettera, inviata da due direttori delle strutture amministrative della Commissione europea al direttore generale del Dipartimento del tesoro, non costituisce l'avvio di una procedura di infrazione in materia di aiuti di Stato, contenendo solo la richiesta di delucidazioni sulla natura e sul funzionamento del suddetto fondo di ristoro. Assicura comunque che la fase di attuazione della previsione contenuta nell'ultima legge di bilancio è prossima ad essere completata, e ad essa seguirà l'avvio delle procedure di ristoro dei risparmiatori.

Il senatore MARINO (PD), nel ribadire la rilevanza di tali profili per la valutazione delle coperture degli emendamenti in esame, chiede al rappresentante del Governo delucidazioni, in particolare, sulla platea dei destinatari degli indennizzi, anche in relazione ad alcune dichiarazioni rese pubblicamente dai due vice Presidenti del Consiglio dei ministri che, a suo giudizio, appaiono di difficile realizzazione.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel rispondere a tali domande, specifica che la platea dei destinatari è stata definita secondo criteri in linea con la normativa MIFID, con limitate integrazioni, comunque conformi alla normativa europea, rispetto all'ambito soggettivo dei fondi preesistenti.

Dando seguito alla valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 21-bis.0.2 e 21-bis.0.5, per mancanza di una relazione tecnica necessaria alla quantificazione degli eventuali effetti finanziari, mentre non ha osservazioni sulla proposta 22.0.3. Con riguardo all'emendamento 22.0.7, sarebbe necessario acquisire l'avviso della Presidenza del Consiglio, cui spetta la gestione delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo esigenze indifferibili.

Il senatore MARINO (PD) ritiene che la quantificazione dell'onere correlato all'emendamento 22.0.7 vada fatta risalire alla formulazione di un emendamento proposto a un decreto-legge in materia di risparmio, adottato nella precedente legislatura, e volto a prorogare un intervento già avviato in materia di educazione finanziaria.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) non ravvisa, nella proposta in questione, alcuna criticità di carattere finanziario, potendosi al massimo discutere della sua apprezzabilità nel merito.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, prospetta, alla luce degli interventi svolti, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 22.0.7.

Il sottosegretario VILLAROSA formula quindi un avviso contrario, per i profili finanziari, su tutte le proposte per le quali il relatore ritiene necessario acquisire la relazione tecnica, in mancanza della quale non è possibile verificare la correttezza degli oneri e la congruità delle relative coperture.

Concorda, infine, sulla valutazione di onerosità formulata dal relatore sulle proposte 21-bis.0.6, 22.2, 22.0.4 e 22.0.5.

Alla luce delle interlocuzioni svolte e sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 9.1, 21.0.3, 21-bis.0.2, 21-bis.0.5, 5.0.1, 21.0.1, 21.0.2, 22.1, 22.0.1, 22.0.6, 21-bis.0.6, 22.2, 22.0.4 e 22.0.5. Formula un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 10.0.1, 19.5 e 19.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata all'unanimità.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocata una ulteriore seduta della Commissione bilancio, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 844 (recante disposizioni in materia di azione di classe) e n. 925 (recante disposizioni in materia di giudizio abbreviato) e con il seguito dell'esame dei provvedimenti già inscritti all'ordine del giorno della scorsa settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

Plenaria

130^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere un chiarimento sulla portata finanziaria del terzo comma del nuovo articolo 840-quinquies del codice di procedura civile (introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge), al fine di escludere che l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso del consulente tecnico d'ufficio abbia effetti negativi per le finanze pubbliche. Analogamente, richiede un chiarimento volto ad escludere effetti pregiudizievoli per le finanze pubbliche derivanti dall'ottavo comma del nuovo articolo 840-quinquies, laddove si prevede il conferimento di incarichi ad esperti, con conseguenti costi di pagamento della prestazione.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.4 e 1.36, che inseriscono le pubbliche ammini-

strazioni tra i soggetti passivi delle azioni di classe e delle azioni inibitorie collettive. Occorre infine valutare se la soppressione dell'articolo 840-novies sulle spese del procedimento disposta dall'emendamento 1.28 sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4 del disegno di legge. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria del Ministero della giustizia, riservandosi di fornire risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(925) Deputato MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo, né sulle proposte emendative.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 febbraio 2019

Plenaria

91^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio 2019.

Il presidente BAGNAI dà conto della presentazione dell'ordine del giorno G/1063/1/6 e di emendamenti, pubblicati in allegato. Dopo aver premesso che il decreto-legge in esame riguarda il sostegno di uno specifico istituto bancario e non reca pertanto disposizioni di valenza sistemica

dichiara, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, l'improcedibilità per estraneità della materia degli emendamenti 5.0.1, 7.4, 11.0.1, 14.3, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21-bis.0.1, 21-bis.0.2, 21-bis.0.3, 21-bis.0.4, 21-bis.0.5, 21-bis.0.6, 21-bis.0.7, 22.0.1, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6 e 22.0.7.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) interviene sull'emendamento 8.0.1, esprimendo apprezzamento per tale proposta, rispondente all'esigenza di maggiore trasparenza nella fase di collocamento degli strumenti finanziari.

Il senatore SCIASCIA (*FI-BP*) illustra l'emendamento 9.1, volto all'integrazione delle garanzie di cui all'articolo 9, comma 1, con i crediti di imposta e le quote di partecipazione alla Banca d'Italia della Banca Carige.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) illustra l'emendamento 10.0.1, volto ad assicurare modalità adeguate di gestione dei crediti deteriorati. Si sofferma quindi sull'emendamento 14.7, recante obbligo di pubblicità del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 14. Illustra poi l'emendamento 21-*bis*.1, riguardante l'informazione alle Commissioni parlamentari riguardo comunicazioni della Commissione europea, facendo riferimento in particolare a una nota recentemente trasmessa al Governo.

Il presidente BAGNAI ricorda che a tale riguardo potrà risultare utile l'audizione nell'odierna seduta pomeridiana del Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva quindi che le modalità di recezione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea risentono di un preciso e consolidato atteggiamento politico.

Il sottosegretario VILLAROSA specifica che la nota alla quale ha fatto riferimento il senatore D'Alfonso consiste in una mera richiesta di informazioni rivolta non al Governo, ma agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore COMINCINI (PD) illustra l'emendamento 22.2, volto a determinare una copertura finanziaria alternativa alla riduzione delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario VILLAROSA rileva che la copertura recata dall'articolo 22 non concerne fondi già impegnati e destinati alla cooperazione internazionale.

Il senatore COMINCINI (PD) sottolinea l'opportunità di una maggiore linearità nell'individuazione delle coperture di bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA osserva che la copertura indicata nell'emendamento 22.2 non è comunque disponibile. Tutti i restanti emendamenti, nonché l'ordine del giorno G/1063/1/6 sono dati per illustrati.

Il Presidente BAGNAI esprime soddisfazione riguardo le modalità di svolgimento dell'esame e, in generale, del clima di collaborazione che caratterizza i lavori della Commissione, come riconosciuto anche da senatori che partecipano in qualità di sostituti. Specifica quindi che la Commissione riprenderà con la fase della votazione degli emendamenti una volta acquisiti i pareri sugli stessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1063

(al testo del decreto-legge)

G/1063/1/6

Mangialavori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia",

premesso che:

negli ultimi sette anni in Italia sono state oltre 6.000 le chiusure delle filiali degli istituti bancari, con una riduzione del personale impegnato nel sistema creditizio di ben oltre 26.000 unità;

gli istituti di credito mettono in campo politiche di taglio dei costi drastiche con la conseguenza di lasciare scoperti, senza alcuno sportello bancario, tanti centri in Italia;

la trasformazione del sistema bancario, alla ricerca di sempre più elevati livelli di redditività ed efficienza, sta provocando la desertificazione sul territorio degli sportelli bancari che rischia di tagliare fuori quasi completamente aree meno sviluppate dell'Italia soprattutto nelle zone del Mezzogiorno;

la situazione dei Comuni senza istituti bancari si riflette principalmente sulla popolazione anziana, non certamente abituata all'uso di internet e spesso impossibilitata ad effettuare qualsiasi spostamento;

una tale situazione determina notevoli disagi non solo a tanti cittadini ed imprese, ma anche ai possibili turisti che visitano località prive di agenzie bancarie ed impossibilitati a prelevare,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative amministrative volte ad introdurre una normativa, anche di natura fiscale, che tuteli il mantenimento delle filiali bancarie presenti nei Comuni periferici, ubicati in zone svantaggiate, evitando situazioni che arrechino disagi per i residenti ed impoveriscano il territorio.

Art. 2.

2.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «a cinque anni o.».

Art. 4.

4.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, della Banca Carige che richiede il sostegno, nonché del consulenti strategici, finanziari e legali operanti nella medesima banca e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.».

Art. 5.

5.1

DE BERTOLDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «con durata superiore ai tre anni.»

5.0.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PINOTTI, VATTUONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Prolungamento dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza)

1 All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 6 marzo 2021».

Art. 6.

6.1

DE BERTOLDI

Al comma 5, dopo le parole: «Banca d'Italia», aggiungere le seguenti: «e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

6.2

DE BERTOLDI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 7.

7.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione», con le seguenti: «mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro».

7.2

DE BERTOLDI

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario dei premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22».

7.3

DE BERTOLDI

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) investire in strumenti finanziari speculativi».

7.4

DE BERTOLDI

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria. La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto. Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato».

Art. 8.

8.1

DE BERTOLDI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «all'erario», aggiungere le seguenti: «, entro trentasei mesi,».

8.2

DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti ai fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni».

8.0.1

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Relazioni alla Commissione europea e alle Camere)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie».

Art. 9.

9.1

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Al comma 1 dopo le parole: «(erogazione di liquidità di emergenza – ELA)», aggiungere le seguenti: «, anche tenendo conto di crediti di imposta iscritti nelle voci di bilancio di Banca Carige, nonchè della titolarità da parte della suddetta Banca di quote di partecipazione in Banca d'Italia».

Art. 10.

10.0.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PINOTTI, VATTUONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Assistenza pubblica nella gestione dei crediti deteriorati)

- 1. In caso di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7 comma 1, e al fine di preservare la stabilità finanziaria nel medio periodo, Banca Carige ha facolta di avvalersi del supporto di Società per la Gestione di Attività S.G. A. S.p.A. (di seguito denominata "SGA") nella forma di consulenze a titolo gratuito volte a favorire una più efficace gestione dei crediti deteriorati come definiti dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d Italia e successivi aggiornamenti.
- 2. La SGA affianca Banca Carige nell'esame analitico e peculiare dei crediti di cui al comma 1 con l'obiettivo di definire un quadro complessivo in termini strategico-finanziari che consenta di migliorare le prospettive dì recupero e di massimizzare il valore di cessione dei crediti deteriorati.
- 3. Le attività di consulenza da parte di SGA di cui al comma 1, comunque a titolo gratuito, comprendono altresì un'analisi congiunta dei crediti *in bonus* di minore qualità, che presentano una probabilità relativamente elevata di trasformarsi in partite deteriorate.
- 4. Ai fini di cui al presente articolo la SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, un gruppo di lavoro temporaneo destinato all'esercizio dell'attività di sostegno a Banca Carige. Dall'attua-

zione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.2

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Obblighi informativi a carico di Banca Carige)

- 1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, con l'obiettivo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i risparmiatori, Banca Carige rende disponibili sul proprio sito *internet*, in riferimento ad ogni componente del consiglio di amministrazione della banca nominato dal 2014:
 - a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;
 - b) il curriculum;
- c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.
- 2. È applicata una sanzione pecuniaria pari a 2 annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico di ogni componente del consiglio di amministrazione che non provveda a comunicare tempestivamente a Banca Carige le informazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, impedendo alla Banca di ottemperare agli obblighi informativi di cui al medesimo comma».

Art. 11.

11.0.1

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 1 delta legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 507 è aggiunto il seguente:

"507-bis. Nel caso in cui a causa delle disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sia disposta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, tutti i termini temporali per l'accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori si intendono sospesi sino alla conclusione della procedura di contenzioso,"».

Art. 12.

12.1

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e del gruppi bancari Italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali dei Ministero e dell'Autorità competente».

Art. 14.

14.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente».

14.2

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico».

14.3

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari».

14.4

DE BERTOLDI

Al comma 3, sostituire le parole: «ultimi tre anni», con le seguenti: «ultimi cinque anni».

14.5

DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La documentazione di cui ai presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta».

14.6

DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.»

14.7

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione».

Art. 15.

15.1

DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

15.2

DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «chiarimenti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «Chiarimenti in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione. In tali casi il termine di cui al comma 1 è esteso a novanta giorni. L'Emittente è tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti ed a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta».

Art. 17.

17.1

DE BERTOLDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato».

17.2

DE BERTOLDI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «derogando anche all'articolo 2441 del codice civile».

17.3

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.».

Art. 19.

19.1

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo, dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1-ter. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari, operanti nell'Emit-

tente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22».

19.2

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

19.3

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficano del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22».

19.4

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note inte-

grative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:

- a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
- b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto:
- c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
- d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;
- *e)* l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito».

19.5

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da patte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto d'azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano te seguenti misure:
- a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;
- b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro;
- c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio».

19.6

DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro tenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali».

Art. 21.

21.1

DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

21.0.1

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1º gennaio 2018, nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

- 2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
- 3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;
- b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
- c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;
- d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
- *e)* il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;
- f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 1 a 12.
- 4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio crono-

logico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.

- 5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera *d*), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.
- 6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono :finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 1 a 12 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018. n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018. n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
- 7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente arti-

colo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CON-SOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 1 a 12 del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.

8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

- 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 1 a 12 del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017. n. 205, come modificato dal comma 11 del presente articolo.
- 10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.
- 11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
- 12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle :finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 13. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 493 a 507 sono soppressi».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio».

21.0.2

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

- 1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 493, secondo periodo, le parole: "che hanno subito un pregiudizio ingiusto da patte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa" sono sostituite con le seguenti: "che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione";
- b) al comma 496, dopo le parole: "è commisurata" sono inserite le seguenti: ", a titolo di acconto,";
 - c) il comma 501 è sostituito con il seguente:
- "501. Il FIR. Opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto Semestrale delle risorse disponibili, il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del periodo precedente, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e le pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte dei Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi di cui al comma 259, nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decretolegge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande, la CONSOB,

sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di collegi specializzati. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le misure di attuazione dei commi da 256 a 12-ter, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio».

21.0.3

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 21-bis.

(Accesso al Fondo di ristoro per i risparmiatori)

- 1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 496 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
- a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
- b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
- c) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro".
 - b) il comma 502 è sostituito con il seguente:
- "502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio».

21.0.4

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 493, secondo periodo, dopo le parole: "poste in liquidazione coatta amministrativa" sono inserite le seguenti: "ovvero sottoposte a risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione,"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio».

21.0.5

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Risarcimento del danno subito dai risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 498 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Resta comunque impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 493 a 507"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio».

21.0.6

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Relazione al Parlamento Fondo di ristoro per i risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, al comma 507, primo periodo, le parole: "Entro il 30 settembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "Entro il 30 giugno 2019 e con frequenza semestrale"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio».

Art. 21-bis.

21-bis.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PINOTTI, VATTUONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa tempestivamente le competenti Commissioni parlamentari di eventuali rilievi o note inviate dalla Commissione europea».

21-bis.0.1

Sciascia, Perosino, Conzatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Misure di protezione dell'investitore)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida

per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'Intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.

2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario deve raccogliere per costruire "il profilo di investitore" del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio».

21-bis.0.2

Urso. De Bertoldi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

- 1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:
- *a)* il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;
- b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio

- 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a*);
- c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2019.
- 2. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

3. Ai fini di cui al comma 2:

- a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
- b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.
- 4. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 3, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
- 5. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
- 6. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto:
- a) la comunicazione di cui al comma 4 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della

comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 4, terzo periodo;

- b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
- c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 2 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.
- 7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

21-bis.0.3

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.

(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato intermnisteriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.

21-bis.0.4

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis.

(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)

- 1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile nella sola lingua italiana. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.
- 2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.
- 3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.
- 4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.
- 5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.
- 6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità".
- 2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21-bis.0.5

Sciascia, Perosino, Conzatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

- 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata «Cabina di regia», con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla *Bank Recovery and Resolution Directive* (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attuazione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
- 3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.
- 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia».

21-bis.0.6

Urso, De Bertoldi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Deducibilità fiscale delle perdite rilevate in bilancio su azioni di banche in risoluzione e liquidazione coatta amministrativa)

- 1. All'articolo 101, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di atti aventi forza di legge che, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidazione coatta amministrativa, determinano l'azzeramento o la riduzione del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per la valutazione si tiene conto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge, del valore così azzerato o ridotto".
- 2. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica anche agli azzeramenti o alle riduzioni di valore disposti da atti aventi forza di legge emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

21-bis.0.7

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: "Non possono essere nominati Presidente e membri della Commissione coloro che nell'anno precedente alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo, incarichi elettivi politici o che abbiano ricoperto cariche o ricevuto incarichi nelle imprese regolate o vigilate"».

Art. 22.

22.1

Sciascia, Perosino, Conzatti

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2019 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1. 300 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

22.2

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «, quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2019» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.1

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

- 1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.
- 2. Ai fini del presente articolo, per «istituti di credito» si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.
- 3. Ai fini del presente articolo, per "crediti deteriorati" si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.
- 4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.
- 5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.
- 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra le Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

- 8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.
- 9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.
- 10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
- 12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.
- 13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
- 14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.

- 15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.
- 16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
- 17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
- 18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziali di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pali all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
- 19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
- 20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
- 21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le

27 febbraio 2019 – 47 – 6^a Commissione

unità immobili ad oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

- 22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
- 23. Si provvede per l'anno 2019 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria

tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente inserire il seguente CAPO:

«CAPO VI.

MISURE VOLTE ALLO SMALTIMENTO DEI CREDITI DETERIORATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI BANCARI».

22.0.3

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a tutela dei risparmiatori)

1. Nell'ambito delle misure in favore di risparmiatori, su richiesta dei possessori degli strumenti finanziari individuati al terzo periodo del presente comma, in alternativa alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti, alle quali, occorre rinunciare, comunque, contestualmente, e possibile aderire ad un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetti diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni che, con aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, saranno ad essi riservate. I diritti di opzione, scambiati a titolo gratuito, consentono la sottoscrizione delle azioni derivanti dall'aumento di capitale di cui al primo comma ad un prezzo inferiore almeno del 25 per cento a quello medio registrato sul MTA nei sei mesi precedenti l'offerta dalle azioni delle banche che sono subentrati nell'attivo e passivo patrimoniale dei soggetti bancari individuati al comma successivo. L'offerta pubblica di scambio e destinata ai possessori degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dei titoli azionari delle banche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015; della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, posseduti dalle categorie di investitori individuati dall'articolo 8, comma primo, lettera a), del decreto-legge n. 56 del 3 maggio 2016, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119 e successive modifiche e integrazioni e, infine ai possessori di strumenti finanziai-i Banca Carige S.p.a Cassa di risparmio di Genova e Imperia. I diritti di opzione sono assegnati a ciascun investitore che ne faccia richiesta per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al terzo comma.

Conseguentemente inserire il seguente CAPO:

«CAPO VI.

MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI».

22.0.4

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n.461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

Conseguentemente inserire il seguente CAPO:

«Capo VI.

MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI».

22.0.5

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza)

1. Gli intermediari vigilati da Banca d'Italia presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate tier 1 e tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. rilasciano a richiesta del titolare apposita certificazione con le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n.461 contenente le informazioni necessarie a consentire la perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguiti dalla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente inserire il seguente CAPO:

«CAPO VI.

MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI».

22.0.6

SCIASCIA, PEROSINO, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione)

- 1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di strumenti finanziari subordinati o di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori detentori di strumenti finanziari subordinati o azionisti della Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
- 2. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)

1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subìto perdite

patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *a)* ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a euro 35.000:
- b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0.10 euro.
- 2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma I, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
- 3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare :a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; e) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del con-ispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
- 4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: *a*) il contratto di acquisto dei titoli azionari; *b*) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; *e*) l'attestazione degli ordini eseguiti; *d*) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera *a*), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti à norma dell'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
- 5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere *a*), *b*) e *e*) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.
- 6. La richiesta di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con i due istituti di credito di cui al comma 1".
- 3. L'istanza di erogazione dell'1 indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dal comma 12-ter, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 4. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato "Fondo anticipo ristoro", con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione immediata delle somme.
- 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019.

Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente inserire il seguente CAPO:

«CAPO IV.

MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI».

22.0.7

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Pinotti, Vattuone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale)

1. Al fine di rafforzare il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza e l'adeguatezza delle scelte economiche e finanziarie dei cittadini, favorire una maggiore inclusione finanziaria, oltre che per rafforzare i meccanismi di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori, soprattutto appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione, è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2019 per implementare il piano operativo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis, comma 6, del medesimo decreto. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: «Misure Urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio».

Plenaria

92^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente BAGNAI

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tria e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin)

Il presidente BAGNAI introduce l'odierna procedura informativa, ponendo in evidenza la rilevanza delle comunicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto al ruolo del Parlamento nei processi di elaborazione e conoscenza delle politiche adottate a livello dell'Unione europea.

Il ministro TRIA pone in evidenza in primo luogo l'opportunità di una generale e maggiore attenzione delle istituzioni nazionali nei confronti della fase ascendente di produzione della normativa europea. Si sofferma quindi sui lavori dell'Ecofin del 12 febbraio, richiamandone i contenuti concernenti la riforma e il potenziamento del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) – consistenti nell'introduzione di nuovi strumenti nel riesame della struttura di governance esistente, nell'istituzione di un con-

siglio di amministrazione e nel riesame dei poteri di ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza – e il progetto di modifica della disciplina in materia di antiriciclaggio. A tale riguardo richiama l'andamento dell'*iter* negoziale e rimarca l'impegno italiano, finalizzato a prevenire situazioni di confusione, di sovrapposizione tra i poteri nazionali e quelli delle autorità europee di vigilanza, nonché di aggravio per gli intermediari bancari e finanziari, che ha consentito di modificare la proposta originaria.

Ha quindi la parola il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), il quale richiama le carenze del sistema delle autorità di vigilanza sul piano della prevenzione delle situazioni di crisi. Pone quindi quesiti in relazione alla posizione dell'Ecofin riguardo l'introduzione del reddito di cittadinanza e le misure di riforma in materia pensionistica, nonchè sulle possibilità di recuperare competitività nell'ambito delle politiche fiscali; chiede infine un giudizio in relazione a proposte di modifica della normativa sull'etichettatura di prodotto alimentari.

Il presidente BAGNAI invita a modulare gli interventi tenendo conto del tema dell'audizione e delle competenze della Commissione.

Il senatore D'ALFONSO (PD) chiede ragguagli in ordine alla nota della Commissione europea riguardante il Fondo di ristoro dei risparmiatori danneggiati. Chiede quindi una valutazione circa la tempestività degli interventi del Comitato europeo per il rischio sistemico in relazione a situazioni di crisi del settore bancario. Pone quindi un quesito in merito all'approccio in sede Ecofin riguardo alle principali misure d'impatto socio economico del Governo in rapporto agli equilibri di bilancio. Suggerisce infine l'abbandono di qualsiasi ipotesi relativa alla creazione di una centrale unica per la progettazione delle infrastrutture.

La senatrice BOTTICI (M5S) pone un quesito riguardo le linee di intervento in merito alla distorsione della concorrenza derivante dalle diversità degli ordinamenti tributari relativamente alle procedure di voto in sede comunitaria nell'ambito fiscale. Domanda inoltre una valutazione riguardo la possibilità di dedicare parte del bilancio europeo a specifiche politiche sociali.

Il presidente BAGNAI rileva che alcuni dei temi menzionati rientrerebbero nell'ambito di competenza di altre Commissioni.

Il senatore LANNUTTI (M5S) chiede un giudizio in merito all'opportunità del superamento del *bail in* e l'istituzione di un'agenzia di *rating* europea.

Il senatore COMINCINI (PD) chiede delucidazioni sugli sviluppi dei negoziati volti al superamento dell'attuale disciplina in materia di crediti deteriorati. Chiede quindi una valutazione riguardo la possibilità di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nei procedimenti oggetto dei lavori dell'Ecofin, nonchè in relazione alle possibilità di intervento relativamente ai rischi di lungo periodo riconducibili al livello dell'indebitamento pubblico.

Il ministro TRIA risponde ai quesiti posti in materia di riforma delle autorità di vigilanza europee, e fa presente inoltre che i riflessi sul bilancio dei provvedimenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni non sono stati oggetto di esame in sede di Ecofin.

Fa presente che il Governo ha espresso un orientamento favorevole alla modifica delle procedure di voto in seno all'Unione europea su specifiche misure fiscali, anche per contrastare forme di concorrenza fiscale sleale tra gli ordinamenti.

Dà quindi una risposta in merito alla posizione espressa dalla Commissaria Vestager circa l'applicazione del fondo di ristoro dei risparmiatori danneggiati e ribadisce che il Governo ha garantito, nelle sedi deputate, il raggiungimento degli obiettivi fissati con la legge di bilancio.

Dopo aver difeso la scelta di creare un organismo accentrato di progettazione delle opere pubbliche a sussidio delle strutture amministrative in difficoltà, si dichiara d'accordo a considerare gli aspetti sociali delle politiche finanziarie europee.

Sui crediti deteriorati, ricorda che il sistema bancario italiano sta procedendo nello smaltimento dello stock accumulato, fa presente che il Governo italiano ha ottenuto una modifica della proposta, in linea con un approccio graduale della riduzione del rischio.

Sul recepimento della direttiva BRRD e del meccanismo del *bail in* ricorda le condizioni in cui avvenne la trattativa e le pressioni di cui fu oggetto l'allora Ministro dell'economia, a quanto da lui stesso dichiarato, per superare le perplessità italiane.

Conclude ribadendo la disponibilità a collaborare con la Commissione, anche in vista di successivi appuntamenti a Bruxelles, giudicando essenziale il coordinamento interistituzionale per focalizzare il punto di interesse nazionale e politico al di là degli interessi delle *lobbies*.

Il presidente BAGNAI esprime apprezzamento e soddisfazione per l'esito della procedura informativa e ringrazia il Ministro per la disponibilità.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BAGNAI dà conto del parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo ed emendamenti.

I senatori DI PIAZZA (M5S), Donatella CONZATTI (FI-BP) e SCIASCIA (FI-BP) sottoscrivono l'ordine del giorno G/1063/1/6 che viene accolto dal Governo e quindi non posto in votazione.

Il senatore URSO (FdI) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal senatore De Bertoldi.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento all'articolo 2.

Con il parere contrario della relatrice BOTTICI (M5S) e del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti viene respinto l'emendamento 2.1.

La relatrice BOTTICI (M5S) dopo aver preannunziato il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati – parere condiviso anche dal rappresentante del GOVERNO – invita al ritiro degli emendamenti presentati, in ragione della necessaria certezza di conversione senza ulteriore modifica del decreto-legge, anche per rassicurare i mercati e i correntisti della Banca Carige sulla solidità dell'istituto di credito. Ritiene peraltro opportuno che in Assemblea le proposte emendative ritirate possano essere esaminate come ordini del giorno.

Il SOTTOSEGRETARIO condivide la proposta della relatrice.

I senatori SCIASCIA (FI-BP), D'ALFONSO (PD) e URSO (FdI), ritirano tutti gli emendamenti presentati.

Il presidente BAGNAI avverte che si passerà alla votazione del mandato alla relatrice.

I senatori SCIASCIA (*FI-BP*), D'ALFONSO (*PD*) e URSO (*FdI*), a nome dei rispettivi Gruppi preannunziano il voto di astensione.

La Commissione approva il mandato alla relatrice Bottici a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.1 del 2019 nel testo come modificato dalla Camera dei de-

putati, autorizzando al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avverte che le sedute già convocate alle ore 10 e 15,30 di domani, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 febbraio 2019

Plenaria

56^a Seduta

Presidenza del Presidente COLTORTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, svolta il 12 febbraio scorso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2016/798, il cui obiettivo è lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione europea nonché l'ampliamento dell'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.

Per tali finalità, la direttiva delinea un nuovo quadro per la gestione della sicurezza ferroviaria, mediante interventi quali l'introduzione della certificazione unica di sicurezza, l'individuazione più dettagliata dei compiti delle autorità nazionali e delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura e degli operatori ferroviari, la definizione di obiettivi, metodi e indicatori comuni di sicurezza e la regolamentazione delle indagini sugli incidenti ferroviari.

Il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della 8^a Commissione è fissato al prossimo 27 marzo, previa acquisizione delle osservazioni delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 14^a entro il 17 marzo. Lo schema è stato assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Lo schema in esame, che si compone di 34 articoli, suddivisi in 7 capi, e 3 allegati, adegua pertanto la normativa interna al nuovo contesto europeo, prevedendo la conseguente abrogazione del decreto legislativo n. 162 del 2007, con il quale era stata recepita la precedente direttiva 2004/49/CE, ora rifusa. Nello schema, tra l'altro, vengono precisate le funzioni in materia di sicurezza ferroviaria dell'ANSFISA, la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, istituita dal decreto-legge n. 109 del 2018.

Procedendo in ordine di testo, il Capo I (articoli 1-3), relativo alle disposizioni generali, oltre a precisare le finalità del provvedimento e le definizioni utilizzate, stabilisce che il decreto si applica all'intero sistema ferroviario e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione dell'infrastruttura e del traffico e l'interazione tra gestori, imprese e altri soggetti.

Vengono sostanzialmente confermate, con alcune precisazioni, le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa che erano già previste a legislazione vigente, mentre viene introdotto un diverso inquadramento delle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario. Tali reti, che sono quelle concesse dallo Stato e per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni di programmazione e di amministrazione, sono ri-

maste a lungo escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 162. Una integrazione alla normativa, apportata nel 2017, ha poi previsto la loro inclusione a partire dal 30 giugno 2019, sulla base dell'individuazione di appositi *standard* di sicurezza da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

Lo schema in esame include ora le reti isolate nel suo ambito di applicazione, con l'eccezione di alcune disposizioni esplicitamente indicate e sulla base della disciplina specificamente definita nel Capo VI del provvedimento.

Si prevede inoltre che per le ferrovie turistiche, di cui alla legge n. 128 del 2017, l'ANSFISA definisca le modalità applicative di talune delle prescrizioni di sicurezza introdotte dal decreto.

Il Capo II (articoli 4-8) è dedicato allo sviluppo e gestione della sicurezza ferroviaria.

Vengono individuati i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti operanti nel sistema ferroviario in relazione allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza ferroviaria, con riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), alla ANSFISA, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture, ai soggetti responsabili della manutenzione e a tutti gli altri soggetti la cui azione ha un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del trasporto ferroviario.

Sono quindi dettate norme volte a facilitare, mediante il monitoraggio degli indicatori comuni di sicurezza (CSI) e nel rispetto dei metodi comuni di sicurezza (CSM), la valutazione del raggiungimento degli obiettivi comuni (CST) definiti a livello europeo e delle loro eventuali modifiche, anche al fine del loro inserimento nei piani nazionali di sicurezza, che l'ANSFISA provvede ad elaborare ogni anno.

Ulteriori disposizioni disciplinano la definizione di nuove norme tecniche nonché la revisione di quelle esistenti da parte del MIT e dell'AN-SFISA e disciplinano in maniera dettagliata l'obbligo per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie di elaborare i propri sistemi di gestione della sicurezza e di valutazione del rischio.

Il Capo III (articoli 9-14) introduce come titolo necessario per l'accesso delle imprese ferroviarie all'infrastruttura il certificato unico di sicurezza, rilasciato dall'ERA, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, quale prova che l'impresa ferroviaria ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza, in conformità alle prescrizioni introdotte. Nel caso in cui l'area di esercizio dell'impresa ferroviaria sia limitata al solo territorio italiano, il certificato unico di sicurezza può essere rilasciato dall'ANSFISA. Nella legislazione vigente, non si prevedeva l'intervento dell'organismo europeo e i compiti erano accentrati nell'autorità nazionale. Le norme dello schema disciplinano i rapporti tra l'ERA e l'ANSFISA ai fini del rilascio dei certificati, nonché la cooperazione tra tali organismi e le autorità degli altri Stati preposte alla sicurezza.

Resta di competenza dell'ANSFISA il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza che ogni gestore deve ottenere per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria. L'autorizzazione, che ha validità quinquennale, attesta l'approvazione del sistema di sicurezza del gestore e indica le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento dell'infrastruttura, compresa la manutenzione e il sistema di controllo del traffico e di segnalamento.

Specifiche disposizioni sono finalizzate a garantire un accesso equo e non discriminatorio delle imprese ferroviarie e dei gestori alle strutture di formazione, qualora questa sia necessaria per l'esercizio dei servizi sul sistema ferroviario.

Nel delineare un sistema che assicuri la manutenzione dei veicoli ferroviari, attraverso l'individuazione di un soggetto responsabile del loro mantenimento in condizioni di sicurezza e la definizione dei compiti specifici a questo attribuiti, si prevede che il soggetto responsabile della manutenzione possa svolgere la propria attività previo ottenimento di un apposito certificato rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della normativa europea, per il tramite dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano. Nella normativa vigente, la certificazione delle attività di gestione della sicurezza e di manutenzione dei veicoli poteva essere rilasciata da organismi riconosciuti dal MIT, senza necessità di accreditamento.

Al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono tuttavia consentite deroghe, per taluni casi indicati nell'articolato, in relazione ai quali si prevede che sia l'ANSFISA ad identificare il soggetto responsabile della manutenzione mediante misure alternative.

Il Capo IV (articoli 15-19) dello schema è interamente dedicato all'ANSFISA, quale agenzia indipendente preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano, con poteri di regolamentazione tecnica e di settore. Oltre a disciplinare alcuni aspetti organizzativi e finanziari non previsti nel decreto-legge n. 109, vengono quindi definiti in maniera molto dettagliata, (in analogia con quanto era stabilito dal decreto legislativo n. 162 per l'ANSF), i compiti che l'Agenzia è chiamata a svolgere in ambito ferroviario, per l'assolvimento dei quali può condurre ispezioni, audit e indagini nei confronti sia delle imprese ferroviarie che dei gestori dell'infrastruttura. Si prevede l'obbligo di collaborare con le istituzioni e le autorità pubbliche, con particolare riferimento a quelle preposte alla regolazione economica del settore. È inoltre disciplinata l'attività di supervisione, con riguardo alla verifica dell'applicazione del sistema di gestione della sicurezza da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura e sono definiti i principi cui deve ispirarsi l'attività decisionale dell'ANSFISA. Si fissano infine i termini di presentazione e il contenuto delle relazioni sulle attività svolte sia sulle reti interconnesse che su quelle isolate, da trasmettere annualmente al MIT. Il Ministero, a sua volta, è tenuto ad inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia.

Il Capo V (articoli 20-27) regola le indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari, affidate all'Organismo investigativo nazionale che opera presso il MIT ed è individuato nella Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime. Nella relazione illustrativa si evidenzia che in esso si effettua una ricognizione di quanto già previsto nell'ordinamento interno dal decreto legislativo n. 162, ora abrogato. La novità consiste nell'introduzione di un sistema di segnalazione volontaria all'Organismo investigativo di eventi che potrebbero non essere stati segnalati obbligatoriamente dalle imprese ferroviarie o dai gestori, di «quasi incidenti» e di altre informazioni che potrebbero rappresentare una situazione di rischio o danno potenziale. Nella relazione si esplicita che tale previsione, che si ispira a misure analoghe già previste in Italia nel settore del trasporto aereo, si inserisce nell'ambito delle iniziative sollecitate dalla Commissione europea al fine di diffondere anche nel settore ferroviario la cultura della sicurezza, allo scopo di prevenire incidenti e inconvenienti ferroviari.

Con il Capo VI (articoli 28-29), come accennato in precedenza, sono dettate norme specifiche per le reti isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario con la previsione del rilascio del certificato di idoneità all'esercizio, per i gestori delle infrastrutture e le imprese che vi operano, da parte dell'ANSFISA.

Il Capo VII (articoli 30-34), dedicato alle disposizioni transitorie e finali, definisce le sanzioni amministrative che l'ANSFISA deve applicare alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture e agli altri soggetti del sistema ferroviario per l'inosservanza delle direttive e delle raccomandazioni adottate, per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate e l'inosservanza degli altri obblighi introdotti.

Sono poi dettate disposizioni transitorie, tra le quali quelle volte ad assicurare, nelle more della piena operatività dell'ANSFISA, la continuità delle attività in materia di sicurezza ferroviaria finora esercitate dall'ANSF.

Oltre ad abrogare espressamente le norme superate dal decreto in esame o con esso incompatibili e a stabilire l'invarianza finanziaria del provvedimento, si prevede che la sua entrata in vigore avvenga il prossimo 16 giugno.

In conclusione, il Relatore rileva l'opportunità che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni in merito al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che gli schemi di decreto legislativo all'esame dell'8ª Commissione – predisposti sulla base della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) – recepiscono nell'ordinamento interno le ultime due direttive rientranti nel «quarto pacchetto ferroviario», cioè l'insieme di misure elaborate a livello europeo, a partire dal 2013, ai fini del completamento dello spazio ferroviario unico europeo.

Ricorda che, il 3 ottobre scorso, l'8^a Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo che recepiva la direttiva 2016/2370 concernente l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. Tale direttiva – unitamente al regolamento sulla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie e a quello sui servizi di trasporto passeggeri – rientrava nel cosiddetto «pilastro politico» del quarto pacchetto ferroviario, relativo all'assetto del comparto e volto ad una progressiva liberalizzazione del trasporto ferroviario.

Le direttive recepite dai due schemi di decreto legislativo in esame sono invece riconducibili al cosiddetto «pilastro tecnico» – nel quale rientra anche il regolamento sull'Agenza dell'Unione europea per le ferrovie – diretto ad assicurare un processo di omogeneizzazione sotto il profilo tecnico in relazione alla sicurezza e alla interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione.

Con specifico riferimento all'atto del Governo n. 73, esso consiste in uno schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della 8^a Commissione è fissato al prossimo 27 marzo, previa acquisizione delle osservazioni delle Commissioni 1^a, 5^a e 14^a entro il 17 marzo. Lo schema è stato assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il provvedimento è composto da 51 articoli, suddivisi in 8 Capi, e da 5 allegati.

Il Capo I (articoli 1-4) reca le disposizioni generali. In particolare, esso individua le finalità del provvedimento nella fissazione delle modalità per realizzare l'interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, definendo un livello ottimale di armonizzazione tecnica.

Tali modalità riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione del sistema.

Il decreto si applica all'intero sistema ferroviario, ossia a tutte le reti ferroviarie insistenti sul territorio nazionale e a tutti i veicoli che operano su di esse, con le eccezioni elencate all'articolo 2, comma 2 (metropolitane, tram e veicoli leggeri su rotaia, infrastrutture ferroviarie private, ecc.). L'ambito di applicazione del decreto è diverso da quello dell'altro atto del Governo oggi all'esame della Commissione, in quanto dallo schema di decreto in esame sono escluse le reti isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario e le infrastrutture ferroviarie destinate ad uso turistico, nonché i veicoli che vi operano. La relazione illustrativa chiarisce che imporre su tali infrastrutture e ai veicoli che vi transitano tutte le regole tecniche e procedurali legate all'interoperabilità implicherebbe investimenti non sostenibili in considerazione delle peculiarità delle suddette infrastrutture. Inoltre tali esclusioni, comunque consentite dalla direttiva, non pregiudicano l'interoperabilità della restante rete, né impattano sensibilmente sull'apertura del mercato.

L'Allegato III elenca i requisiti essenziali (sicurezza, affidabilità e disponibilità, salute, protezione dell'ambiente, compatibilità tecnica e accessibilità), che devono essere soddisfatti: dal sistema ferroviario nel suo complesso; dai sottosistemi, ossia le parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario (infrastruttura; energia; controllo-comando e segnalamento a terra; controllo-comando e segnalamento di bordo; materiale rotabile; esercizio e gestione del traffico; manutenzione; applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci); nonché dai componenti di interoperabilità, ossia qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione dei treni, garantendo i livelli di prestazione specificati.

Tutti i sottosistemi fissi e i veicoli devono essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), ossia le regole tecniche europee – alle quali è dedicato il Capo II (articoli 5 e 6) – e alle norme nazionali.

L'ANSFISA partecipa con propri rappresentanti alle attività di elaborazione e di revisione delle suddette regole tecniche europee presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA).

Il MIT partecipa alle attività del comitato esecutivo dell'ERA, con il supporto di ANSFISA.

Sono poi elencati i casi in cui è possibile richiedere la deroga alle regole tecniche europee ed è disciplinata la relativa procedura, che vede coinvolti il richiedente, il MIT, l'ANSFISA e la Commissione europea.

Il Capo III (articoli 7-11) prevede che i componenti di interoperabilità possano essere immessi sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali e le condizioni per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario con quello del resto dell'Unione, se sono usati conformemente alla loro destinazione e se adeguatamente installati e sottoposti a manutenzione.

La dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, redatta, datata e firmata dal fabbricante, attesta che i componenti di interoperabilità sono stati oggetto delle procedure stabilite nella relativa regola tecnica europea.

Qualora la corrispondente regola tecnica europea lo richieda, la valutazione di conformità o di idoneità all'impiego è effettuata dall'organismo di valutazione della conformità cui il fabbricante ha presentato domanda.

Se l'ANSFISA o altra autorità nazionale competente accerta che la dichiarazione CE è stata indebitamente rilasciata, essa vieta l'immissione sul mercato e l'impiego del componente di interoperabilità, che deve essere rimesso in conformità dal fabbricante.

Sono poi disciplinati i doveri dei vari soggetti coinvolti (operatori, MIT, MISE, ANSFISA) nel caso in cui emerga che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione CE, in realtà non soddisfa i requisiti essenziali. Sono infine introdotte sanzioni amministrative (salvo che il fatto costituisca reato) per chi immette componenti di interoperabilità non conformi ai requisiti essenziali o con dichiarazione CE irregolare o privi della stessa e per chi installa ed utilizza componenti di interoperabilità in modo difforme dalla loro destinazione.

Il Capo IV (articoli 12-17) disciplina la libera circolazione dei sottosistemi, stabilendo che non è consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, non si possono esigere verifiche che siano già state compiute nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione CE di verifica ovvero in altri Stati membri, al fine di verificare la conformità con identici requisiti nelle medesime condizioni operative. Sono disciplinati poi i casi e le modalità con le quali possono trovare applicazione regole tecniche nazionali. L'articolo 15 detta la procedura per la redazione della dichiarazione CE di verifica, l'articolo 16 disciplina il mancato rispetto dei requisiti essenziali, mentre l'articolo 17 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (salvo che il fatto costituisca reato) per chi utilizza nel sistema ferroviario nazionale un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione, in contrasto con quanto previsto nell'autorizzazione.

Il Capo V (articoli 18-26) disciplina le procedure di immissione sul mercato e di messa in servizio degli impianti fissi, di sottosistemi mobili e dei veicoli.

Per quanto riguarda in particolare i veicoli, l'autorizzazione all'immissione sul mercato è rilasciata dall'ERA o, se l'area d'uso è limitata al solo territorio italiano, anche dall'ANSFISA.

È inoltre previsto un processo dettagliato di preanalisi da parte dell'ERA sulle specifiche del sistema di segnalamento ERTMS che si vorrà implementare sulla rete, già prima della gara d'appalto, al fine di garantire un'implementazione armonizzata nell'Unione, in quanto, secondo la relazione illustrativa, tale sistema di segnalamento è l'elemento principale per accelerare l'interoperabilità a livello europeo.

Il Capo VI (articoli 27-42) concerne gli organismi di valutazione della conformità. Al MIT è attribuita la funzione di autorità responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, l'autorizzazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformità. La predetta attività di valutazione e controllo degli organismi in questione è demandata all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano che può avvalersi del personale del MIT e dell'ANSFISA, previa sottoscrizione di una convenzione per disciplinare le modalità operative e di gestione dell'attività. La relazione illustrativa sottolinea che in tal modo si passa dall'attuale regime di riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità da parte del MIT, ai sensi del decreto legislativo n. 191 del 2010, al nuovo regime dell'accreditamento per il tramite dell'Ente unico nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento n. 765 del 2008.

I successivi articoli disciplinano i requisiti e l'attività degli organismi di valutazione di conformità, che sono dotati di personalità giuridica ed eseguono tutti i compiti di valutazione della conformità che la pertinente regola tecnica europea affida, indipendentemente dal fatto che li esegua in prima persona o che siano eseguiti per suo conto e sotto la sua responsabilità.

L'attività di valutazione della conformità può essere eseguita per determinate procedure anche da un organismo accreditato interno del soggetto richiedente. Sono pertanto individuati i requisiti che l'organismo interno deve soddisfare per garantire l'imparzialità e indipendenza del giudizio.

Il Capo VII (articoli 43-45) disciplina i registri. Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo con il quale lo stesso è contrassegnato. Fino al momento della piena operatività del registro europeo dei veicoli, l'ANSFISA alimenta il registro nazionale dei veicoli. Essa provvede inoltre alla pubblicazione del registro nazionale dell'infrastruttura, che indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati previsti dalla pertinente regola tecnica europea e può prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni.

Il Capo VIII (articoli 46-51) reca disposizioni transitorie e finali. Il decreto legislativo entrerà in vigore il 16 giugno 2019 – data che coincide con quella in cui l'ERA acquisirà pieni poteri – determinando l'abrogazione della normativa attualmente vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 191 del 2010, che ha recepito le precedenti direttive comunitarie in materia di interoperabilità del sistema ferroviario.

In conclusione, la Relatrice afferma che anche con riferimento all'atto in esame sarebbe opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni. Il PRESIDENTE, alla luce delle richieste formulate dai relatori, propone che i rappresentanti dei Gruppi comunichino entro venerdì 1° marzo i nominativi dei soggetti da audire in un breve ciclo di audizioni informali avente ad oggetto gli atti del Governo n. 73 e n. 74.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 27 febbraio 2019

Plenaria 76^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Parere alla 10^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, illustra i contenuti dei disegni di legge in titolo, ricordando anzitutto che essi riprendono il testo dell'analogo provvedimento della scorsa legislatura (Atto Senato n. 2996), approvato dalla Camera dei deputati, ma non dal Senato per la sopraggiunta conclusione della legislatura.

Si sofferma, quindi, sull'Atto Senato n. 739, adottato come testo base dalla 10^a Commissione (Industria), sottolineando che esso è finalizzato a rafforzare la consapevolezza dei consumatori sui diversi tipi di pane, migliorando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane in commercio, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché attribuendo, nell'ambito dei panifici, una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente.

Il disegno di legge si compone di 15 articoli, di cui l'articolo 1 indica le finalità volte a garantire il diritto all'informazione dei consumatori e a valorizzare la produzione del pane fresco, considerato che il pane fresco el il risultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale che deve essere preservato e tutelato con norme specifiche atte sia ad informare il consumatore sull'ori-

gine e sul processo produttivo impiegato, sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

L'articolo 2 reca la definizione della denominazione di «pane», alla quale possono essere aggiunte le caratterizzazioni di «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre», ciascuna con le proprie definizioni, requisiti e divieti. In particolare, la denominazione di «pane fresco» non può designare il pane posto in vendita oltre le 24 ore.

Inoltre, l'articolo vieta l'uso delle denominazioni di «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo», nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. Infine, per il pane venduto parzialmente cotto e per quello surgelato, si stabilisce l'obbligo della rispettiva indicazione in etichetta. Similmente, per i prodotti ottenuti con farine alimentari (diverse dal grano) o con l'impiego di altri ingredienti, questi vanno riportati in etichetta. Infine, l'articolo individua le sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi indicati.

L'articolo 3 definisce come «prodotto intermedio di panificazione» l'impasto destinato alla conservazione prolungata e al successivo completamento della cottura, disponendo anche che questo debba essere commercializzato in scaffali distinti e separati dal pane fresco.

L'articolo 4 concerne il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentano la durabilità, stabilendo che esso deve essere posto in vendita con l'indicazione del metodo di conservazione utilizzato e deve essere esposto in scomparti ad esso appositamente riservati.

L'articolo 5 identifica i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, definendo cosa debba intendersi per lievito e distinguendo tra lievito fresco, lievito liquido, lievito secco e pasta madre (o lievito naturale), mentre l'articolo 6 consente l'utilizzo di pasta madre essiccata.

L'articolo 7 definisce come «panificio» l'impianto di produzione che comprende l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. La norma consente, inoltre, al panificio di poter vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. I commi 4 e 5 ribadiscono l'obbligo di porre in scaffali distinti il pane fresco rispetto al pane ottenuto da prodotto intermedio, aggiungendo che il pane ottenuto mediante completamento di cottura deve recare in etichetta le indicazioni del luogo e della data del primo impasto e della natura del prodotto.

L'articolo 8 istituisce la figura del responsabile dell'attività produttiva, che può essere lo stesso titolare dell'impresa o altro collaboratore da lui designato. Il responsabile ha il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e di garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

Il responsabile dell'attività produttiva deve aver frequentato un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione. Alternativamente al corso, il responsabile può aver conseguito un diploma in materie attinenti, stabilite dalla regione, oppure avere un'esperienza lavorativa di tre anni come panettiere o, ancora, è sufficiente che egli venga affiancato dal responsabile uscente.

27 febbraio 2019 – 72 – 14^a Commissione

L'articolo 9, sulla base del principio del mutuo riconoscimento, consente ai prodotti degli altri Stati membri, venduti in Italia, di non dover rispettare le disposizioni del provvedimento in esame. La stessa norma è estesa ai prodotti dei Paesi EFTA, parti dello Spazio economico europeo (ovvero Norvegia, Islanda e Lichtenstein, ma non la Svizzera). L'articolo aggiunge che sono comunque fatte salve le disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari, di cui al regolamento (CE) n. 852/2004.

L'articolo 10 introduce la denominazione di «pane fresco tradizionale», che ricomprende i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati come tali dalle regioni. Essi devono essere riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. La denominazione può ricomprendere anche pani DOP, IGP o STG (denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita), sempre che rispettino i requisiti del disegno di legge in esame.

L'articolo 11 precisa che la vigilanza sull'attuazione della legge el esercitata dalle ASL e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dalle eventuali sanzioni stabilite dalle regioni, e che da tale attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 impone alle regioni di adeguare la propria legislazione entro dodici mesi e fa salva la compatibilità con gli statuti delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 13 dispone che il Governo provveda ad adeguare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998 e l'articolo 14 abroga alcune norme incompatibili.

Infine, l'articolo 15 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi comunque dopo sessanta giorni dalla pubblicazione.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) si interroga sulla effettiva necessità di un provvedimento come quello in esame, a fronte delle considerazioni, spesso provenienti da esponenti della maggioranza di Governo, sulla eccessiva pervasività della normativa europea nei confronti dei cittadini e delle imprese. Sostiene, infatti, la scarsa utilità di una normativa sulla produzione del pane, che rischia peraltro di costituire un aggravio per chi voglia avviarsi a tale attività, nonché per gli enti pubblici che dovranno vigilare sull'applicazione della legge.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) ritiene necessario tutelare la panificazione tradizionale, a fronte dei diversi prodotti immessi sul mercato, a beneficio sia dei panificatori tradizionali sia dei consumatori.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la normativa non comporti un onere burocratico, poiché non comporta radicali innovazioni

rispetto all'attuale realtà del settore, con particolare riguardo alla qualificazione del panettiere.

La senatrice GINETTI (PD) concorda con la finalità del provvedimento di poter distinguere tra la produzione artigianale del pane e la produzione industriale, ritenendo invece opinabili le modalità con cui raggiungerla. Lo strumento della legge ordinaria poteva, per esempio, essere limitato a dettare norme di carattere generale, per demandare poi ad altri soggetti, come le camere di commercio o le regioni, il compito di stabilire gli elementi di dettaglio. Solleva infine dubbi sulla non perspicua formulazione dell'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento.

A tale ultimo riguardo la relatrice ANGRISANI (M5S) si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Esame e rinvio)

La senatrice GIANNUZZI (M5S), relatrice, illustra i contenuti del documento in titolo, che costituisce la prima occasione, per l'Esecutivo attualmente in carica, di rappresentare in modo approfondito la sua posizione politica sulle prospettive future dell'Unione europea e sui singoli dossier europei.

La Relazione programmatica per il 2019 si apre con una breve premessa del ministro Savona, in cui si sottolinea come le diverse parti della Relazione siano state elaborate dai competenti Dicasteri del Governo per essere poi sottoposte successivamente a un lavoro redazionale da parte del Dipartimento da lui guidato, mentre – a suo giudizio – sarebbe più utile che il coordinamento complessivo avvenga anche *ex ante*, al fine di informare opportunamente la concreta elaborazione delle diverse parti.

A tale proposito, il Ministro fa riferimento al «motivo ispiratore» programmatico della Relazione, che è quello della necessità di affrontare l'incoerenza di fondo interna all'Unione europea, data dall'esistenza di un corpo normativo ampio e pervasivo nella vita dei cittadini, che sarebbe proprio di un'organizzazione statuale, mentre all'Unione non sono associabili le strutture formali tipiche di un'unità statuale federale. Il Ministro chiede quindi al Parlamento un chiaro responso sugli obiettivi da perseguire e gli strumenti da attivare.

Il testo della Relazione è, inoltre, preceduto da una sintesi, che enuclea le singole posizioni e azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea. Si tratta di un nuovo strumento, introdotto per la prima

volta con questa Relazione, che consente al Parlamento di svolgere più agevolmente il suo compito istituzionale di indirizzo e controllo sulla linea politica del Governo nei rapporti dell'Italia con l'Unione europea.

Il corpo della Relazione programmatica è strutturato, come di consueto, in cinque parti.

La relatrice procede, quindi, a enucleare i principali intendimenti del Governo, in relazione a ciascuna delle cinque parti della Relazione, sulla base della predetta sintesi contenuta nel documento stesso.

In riferimento alla parte prima, nell'ambito delle questioni istituzionali, il Governo intende promuovere un'Europa più forte, solidale e vicina ai cittadini; sostenere le candidature italiane ai vertici dell'Unione europea; garantire gli interessi italiani in vista della Brexit; mantenere almeno gli attuali stanziamenti per la PAC e la politica di coesione, e assicurare il finanziamento alle nuove priorità europee tra cui la politica per la migrazione, la sicurezza e la difesa.

Sul fronte della *governance* economica, il Governo intende proporre l'istituzione di un Gruppo di lavoro europeo, per l'adozione di una nuova linea, meno tecnica e più politica, secondo le indicazioni del documento «*Una Politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa*», del settembre scorso. Intende poi approfondire l'Unione monetaria, orientandola alla crescita economica, sostenere l'inclusione sociale e la coesione territoriale. L'Unione bancaria dovrebbe essere fondata sulle due dimensioni della condivisione e della riduzione dei rischi, consentendo, tuttavia, a ciascuna di procedere liberamente in parallelo all'altra, senza condizionamenti reciproci quanto ai tempi e modalità.

Riguardo alla parte seconda della Relazione, relativa alle politiche orizzontali e settoriali, in materia di politiche per la migrazione, si evidenzia l'intenzione del Governo volta all'attuazione del principio dell'effettiva condivisione tra gli Stati membri degli oneri relativi ai salvataggi in mare, alla tutela dei confini esterni, all'accoglienza e al rimpatrio degli irregolari. Nell'ambito dei negoziati in materia, il Governo: perseguirà l'approccio unitario evitando fughe in avanti su specifici aspetti della riforma del Sistema comune europeo d'asilo; vigilerà per evitare meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale; appoggerà il rafforzamento dell'agenzia Frontex, valutando tuttavia il rapporto costi/benefici dei previsti incrementi di organico.

Riguardo al mercato interno, il Governo si impegnerà per l'avvio di una revisione della direttiva servizi 2006/123/CE. Si impegnerà, inoltre, a portare a compimento il mercato unico, nell'ottica di una crescita economica e sociale, anche attraverso una politica della domanda che rafforzi l'efficacia della politica dell'offerta.

In materia di fiscalità diretta, il Governo parteciperà ai lavori relativi alla definizione delle proposte della Commissione europea relative al sistema comune d'imposta temporaneo su taluni servizi digitali e alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa.

Per la concorrenza delle imprese, il Governo intende puntare sulla digitalizzazione dell'intero settore pubblico e privato, sulla creazione di una 27 febbraio 2019 – 75 – 14^a Commissione

governance multilivello per i finanziamenti in materia di ricerca e innovazione, e sulle politiche di investimento attivo relative al capitale umano per garantire sviluppo e attrazione di professionalità di elevato profilo.

In materia ambientale, il Governo si impegnerà ad assicurare massima priorità all'attuazione del pacchetto normativo «economia circolare», rafforzando il sistema di raccolta differenziata dei materiali, con tempistiche certe per la dismissione delle discariche e per il progressivo superamento degli impianti di recupero energetico non alimentati esclusivamente da rifiuti residuali di raccolta differenziata. Continuerà a sostenere gli sforzi contro i cambiamenti climatici, puntando alla riduzione delle emissioni inquinanti e all'avvio di una nuova politica industriale decarbonizzata e sostenibile.

Nella politica agricola comune, il Governo si attiverà per assicurare la piena attuazione dei programmi cofinanziati di sviluppo rurale e del progetto per la raccolta di dati zootecnici e di conservazione del patrimonio genetico animale. Parteciperà, inoltre, alla discussione sull'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Nella politica di coesione, il Governo sarà impegnato a rafforzare l'attuazione e la verifica di efficacia dei programmi cofinanziati 2014-2020, in particolare mediante una stretta collaborazione fra le amministrazioni centrali e le regioni.

In materia di occupazione, il Governo eserciterà un'azione di impulso per l'attuazione dell'Agenda europea per le competenze e per gli interventi volti a contrastare il fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile. Inoltre, individuerà strumenti concreti per assicurare il benessere e l'integrità fisica dei lavoratori.

Nel settore degli affari sociali, il Governo contribuirà a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea, in funzione di un'armonizzazione dei sistemi di protezione sociale e di una valorizzazione di sistemi avanzati di welfare che favoriscano le politiche di coesione, con appositi stanziamenti destinati alla lotta alla povertà, all'inclusione sociale e alle misure finalizzate a garantire la parità di retribuzione e la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro. Realizzerà, inoltre, azioni concrete per favorire l'inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e per persone particolarmente svantaggiate, nonché per contrastare il fenomeno degli orfani per crimini domestici e per favorire la conciliazione vita-lavoro, l'inclusione dei soggetti disabili, le politiche per le pari opportunità, l'emancipazione delle donne, e le politiche d'integrazione dei migranti.

In materia di salute, il Governo implementerà le attività di contrasto all'antibiotico-resistenza e si adopererà per una migliore copertura e armonizzazione vaccinale. Potenzierà, inoltre, le azioni a supporto dei problemi della salute mentale e delle demenze, delle malattie cronico-degenerative, dell'obesità e dell'alfabetizzazione sanitaria. Garantirà politiche per l'accesso all'acqua e per la sicurezza alimentare, e promuoverà la concentrazione degli investimenti nella ricerca in aree di rilevanza strategica.

Nelle azioni volte al miglioramento del sistema di istruzione e formazione, il Governo promuoverà l'autoimprenditorialità dei giovani e degli adulti, il contrasto alla dispersione scolastica e l'incremento della popolazione laureata, nonché il rafforzamento dell'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione con il mercato del lavoro, attraverso l'implementazione del sistema duale, la diffusione dei contratti di apprendistato e la mobilità dei giovani all'interno dell'Unione europea. Il Governo, inoltre, garantirà, attraverso la promozione dell'educazione civica, l'esercizio di una cittadinanza attiva e democratica, al fine di rafforzare lo spirito di comunità e di appartenenza all'Unione europea. Intensificherà, infine, le azioni volte alla promozione dei corretti stili di vita, del benessere e dello sport.

Nell'ambito della cultura, il Governo promuoverà la sostenibilità del patrimonio culturale, attraverso una *governance* maggiormente partecipativa, e intensificherà le azioni a sostegno degli artisti e dei professionisti culturali creativi, con particolare riguardo all'industria cinematografica.

Nell'ambito del turismo, promuoverà una nuova *governance* che includa l'agricoltura, i territori e l'economia rurale, accanto al turismo, e si adopererà per riportare il settore del turismo al centro delle dinamiche europee e mondiali. Fornirà, inoltre, maggiore tutela alle professioni turistiche, in particolare alle guide turistiche, e si impegnerà in una più attiva difesa e valorizzazione del demanio marittimo.

Riguardo al settore della giustizia e degli affari interni, il Governo rafforzerà le politiche dell'Unione europea per il contrasto ai trafficanti di esseri umani, coinvolgendo e rafforzando le capacità operative delle Autorità dei Paesi terzi di transito dei flussi. Confermerà l'impegno nella lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, anche sostenendo le capacità dei Paesi terzi, primi tra tutti quelli nordafricani e balcanici, nella consapevolezza dell'interconnessione tra gli aspetti della sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea.

In materia di raccolta statistica a supporto delle politiche, il Governo continuerà nell'impegno per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa europea.

Nell'ambito della riforma delle pubbliche amministrazioni, il Governo si impegnerà per la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della regolamentazione, nonché per rafforzare la mobilità dei pubblici dipendenti italiani in Europa.

La parte terza concerne la dimensione esterna dell'Unione. Nell'ambito della PESC (politica estera e di sicurezza comune), il Governo promuoverà il cosiddetto «approccio integrato», che combina l'azione nel settore della sicurezza con l'attività di prevenzione dei conflitti. In ambito migratorio e in particolare per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, il Governo continuerà a sollecitare il sostegno da parte degli strumenti e delle risorse della PESC, e intensificherà la collaborazione con i Paesi africani per la lotta ai traffici e alle cause della migrazione.

Nel settore PSDC (politica di sicurezza e difesa comune), il Governo continuerà a sostenere le iniziative volte al rafforzamento della difesa eu27 febbraio 2019 – 77 – 14^a Commissione

ropea, in complementarietà con la NATO, e la proposta di istituzione dello Strumento europeo per la pace (EPF) al fine di superare le perduranti difficoltà di finanziamento delle attività militari.

Riguardo all'allargamento, il Governo assicurerà un attivo contributo all'attività dell'Unione europea a favore della trasformazione politica, economica e sociale dei Balcani Occidentali, attraverso una maggiore assistenza, e continuerà a sostenere la via del dialogo e della cooperazione con la Turchia, senza tuttavia sottacere la preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti fondamentali nel Paese.

Nell'ambito della PEV (politica europea di vicinato), il Governo darà particolare attenzione alla sponda Sud del Mediterraneo, da cui provengono per l'Europa i principali rischi sistemici sotto il profilo politico, economico, di sicurezza e migratorio.

Riguardo ai rapporti commerciali internazionali, il Governo si adopererà nell'ottica di tutelare gli interessi del sistema produttivo e commerciale italiano, tra cui le indicazioni geografiche, e per scongiurare le misure daziarie tra USA e Unione europea.

Il Governo si impegnerà, inoltre, nella politica per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, anche attraverso il negoziato per il nuovo Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) e il Fondo fiduciario d'emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa.

Infine, per il Servizio europeo di azione esterna, il Governo proseguirà gli sforzi volti a favorire la presenza di funzionari italiani in posizioni di rilievo in Europa, anche con attenzione alle aree di interesse prioritario per la politica estera nazionale.

La parte quarta concerne l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In tale ambito, il Governo intende rivolgersi in particolare ai giovani, per migliorare la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza e incoraggiare una partecipazione consapevole e attiva al dibattito sui valori e sul futuro dell'Europa, attraverso l'utilizzo dei media e l'organizzazione di eventi, dibattiti e incontri sul territorio. Il Governo intende, inoltre, potenziare le sinergie tra le amministrazioni, gli enti e i soggetti pubblici italiani, con gli altri Stati dell'Unione europea e con le istituzioni dell'Unione europea, e potenziare la comunicazione delle opportunità di cofinanziamento europeo di progetti.

La parte quinta della Relazione riguarda i vari aspetti del coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riferimento: al ruolo del CIAE (Comitato interministeriali per gli affari europei del Dipartimento politiche europee); al coordinamento in materia di aiuti di Stato; allo stato di attuazione di direttive e altre norme europee mediante le annuali leggi europea e di delegazione europea; e al coordinamento antifrode nell'ambito del COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea). Riguardo alle procedure di pre-contenzioso con l'Unione europea, il Governo incrementerà gli sforzi per la definizione e la risoluzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, quale obiet-

tivo prioritario della politica europea di Governo, anche garantendo un adeguato coinvolgimento delle Camere nella gestione delle controversie, con la finalità di evitare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Completano la Relazione tre appendici in cui si riportano il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019, il Programma del Trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea rumena, finlandese e croata, e un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, presenta uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594 e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, soffermandosi in particolare sull'articolo 8, relativo al mutuo riconoscimento, che estende le tutele e i benefici attribuiti dalla presente legge anche alle imprese e merci di altri Stati membri dell'Unione, sull'articolo 9, relativo all'etichettatura del «prodotto del commercio equo e solidale», e sull'articolo 11, che stabilisce che lo Stato promuova i prodotti e servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, nei servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento europeo, il relatore rileva anzitutto che la possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). D'altra parte, l'ambito di intervento del legislatore nazionale può esplicarsi per altre funzioni e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale.

La Commissione europea ha affrontato la realtà del commercio equo e solidale con alcune comunicazioni. Già nel 1999 e successivamente nel 2009, aveva rilevato in due comunicazioni (COM(1999) 619 e COM(2009) 215) la necessità di migliorare il quadro giuridico relativo al commercio equo e solidale, nell'ambito della politica per la cooperazione allo sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo e la sensibilizzazione dei consumatori. Con la Comunicazione del 2015 «Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015) 497), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici. In materia di aiuti al commercio, la Commissione europea, nel 2017, ha posto al centro della sua strategia la sostenibilità ambientale da un lato e la promozione del commercio equo ed etico e di pratiche imprenditoriali responsabili dall'altro (COM(2017) 667).

Infine, il relatore dà conto della giurisprudenza europea in materia, citando la sentenza del 10 maggio 2012, della Corte di giustizia europea, nella causa C-368/10, Commissione/Paesi Bassi, in cui si afferma che il diritto dell'Unione europea non osta, in linea di principio, ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richieda o desideri che taluni prodotti provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio equo o solidale. In tale contesto, l'amministrazione aggiudicatrice deve utilizzare specifiche dettagliate, non essendo sufficiente il riferimento a ecoetichettature o marchi determinati. Al riguardo, le nuove direttive in materia di appalti pubblici prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali e ambientali nelle procedure di appalto, possano ricorrere a criteri di aggiudicazione o a condizioni di esecuzione concernenti la provenienza del prodotto dal commercio equo, che includano l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo (considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 febbraio alle ore 12, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 27 febbraio 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, senatrice Erika Stefani, in ordine alle materie di interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Emanuela CORDA, presidente, introduce l'audizione.

Erika STEFANI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Bianca Laura GRANATO (M5S) e Daniele MANCA (PD) e i deputati Ugo PA-ROLO (Lega) e Roberto PELLA (FI), nonché, sull'ordine dei lavori, i senatori Maurizio CAMPARI (*L-SP*) e Rosa Silvana ABATE (*M5S*). Intervengono, quindi, per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Francesco ACQUAROLI (*FdI*) e Davide GARIGLIO (*PD*).

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 febbraio 2019

Plenaria 12^a Seduta

Presidenza del Presidente BARACHINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIACOMELLI (PD) sollecita la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per convenire come affrontare alcune questioni che investono l'Azienda sorte nelle ultime settimane.

Il PRESIDENTE si esprime favorevolmente sulla richiesta, rilevando che, dopo le audizioni, avrebbe dato notizia della propria intenzione di convocare un Ufficio di Presidenza.

Il senatore AIROLA (M5S), associandosi alla richiesta, richiama il tema da lui già sollevato dell'attività degli agenti esterni nell'ambito della RAI, sul quale vi è uno specifico atto di indirizzo della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione della Direttrice del TG3, Giuseppina Paterniti Martello

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando la direttrice Paterniti Martello per la disponibilità. Comunica che la dottoressa Paterniti è accompagnata dal dottor Giovanni Parapini, Direttore comunicazione, relazioni esterne, istituzionali e internazionali, dai dottori Fabrizio Ferragni e Stefano Luppi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

La direttrice del TG3, Giuseppina PATERNITI MARTELLO, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti il senatore AIROLA (M5S), i deputati MULÈ (FI) e GIACOMELLI (PD), il senatore GASPARRI (FI-BP), i deputati MOLLICONE (FDI) e CAPITANIO (Lega), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), i deputati TIRAMANI (Lega) e ANZALDI (PD) e il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az).

La direttrice, Giuseppina PATERNITI MARTELLO, replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Paterniti Martello e dichiara chiusa l'audizione.

Audizione del Direttore della TGR, Alessandro Casarin

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il direttore Casarin per la disponibilità. Comunica che il dottor Casarin è accompagnato dal dottor Giovanni Parapini, Direttore comunicazione, relazioni esterne, istituzionali e internazionali dai dottori Fabrizio Ferragni e Stefano Luppi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore delle relazioni istituzionali della RAI, dal dottor Nicola Rao, vice Direttore della TGR e dal dottor Claudio Lanza, responsabile palinsesti della TGR.

Il direttore della TGR, Alessandro CASARIN, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) i senatori DI NICOLA (M5S), AIROLA (M5S) e GASPARRI (FI-BP), i deputati CAPITANIO (Lega), GIACOMELLI (PD), MOLLICONE (FDI) e ANZALDI (PD), il

senatore PARAGONE (M5S), il deputato MULÈ (FI) e il senatore BER-GESIO (L-SP-PSd'Az).

Il direttore Alessandro CASARIN, replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Casarin e dichiara chiusa l'audizione.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta da parte della RAI una serie di riscontri, per il tramite dell'Osservatorio di Pavia, sui dati di monitoraggio in merito alla presenza di esponenti politici in varie trasmissioni televisive, riferiti dall'onorevole Mulè nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 13 febbraio scorso. Si riserva di trasmettere le risultanze di tali verifiche a tutti i componenti della Commissione con le controdeduzioni della RAI.

A fronte anche dei richiami dell'AGCOM e dell'imminenza della campagna per le elezioni europee, regionali e amministrative, nonché delle notizie sull'ipotesi di un'approvazione a breve del piano industriale della RAI, dichiara la propria intenzione di richiedere urgentemente, come del resto già convenuto nell'Ufficio di Presidenza, un'audizione dell'Amministratore delegato dell'Azienda.

Comunica che l'audizione del direttore di RAI Due, Carlo Freccero, si terrà mercoledì 6 marzo, in un orario che verrà definito sulla base dei lavori delle Aule parlamentari. Prima dell'audizione potrà tenersi una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito numero 55/325 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 16.

ALLEGATO

QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 55/325)

BERGESIO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

la provincia di Cuneo è, ormai da decenni, interessata da gravi problemi di ricezione del segnale Rai, più volte rappresentati dalla Commissione di vigilanza e riconosciuti dalla stessa concessionaria;

secondo Rai Broadcast i cittadini piemontesi interessati da tali problemi di ricezione sarebbero circa 50-60 mila, laddove, secondo il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte (CORECOM), l'entità del disservizio sarebbe ben più ampia, con alcuni comuni (ad es. Castelletto Uzzone, Igliano, Montaldo Mondovì) completamento scoperti dal segnale Rai;

considerato che i cittadini della provincia di Cuneo, come tutti i cittadini piemontesi e italiani, pagano regolarmente il canone Rai nella bolletta elettrica, non potendo tuttavia usufruire del servizio spettantegli;

alla Società concessionaria si chiedono – in primo luogo – delle delucidazioni circa l'entità del disservizio (soprattutto alla luce delle discrepanze emerse nel raffronto tra i dati Rai e quelli regionali), e – in secondo luogo – si chiede di sapere come la stessa Società intenda risolvere in concreto i notori problemi di ricezione del segnale.

(55/325)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il tema della diffusione rappresenta per la Rai non solo un obbligo da Contratto di servizio ma uno degli elementi essenziali per poter svolgere con efficacia la missione di servizio pubblico; qualunque iniziativa di ampliamento si muove quindi – in linea generale – nella direzione auspicata. Ogni intervento sulle reti di diffusione del digitale terrestre, però, non può che essere inquadrato all'interno del più complessivo processo – in atto a livello europeo – di liberazione della cd. «banda 700». Sul tema il quadro normativo di riferimento ha visto un mutamento significativo con la legge di bilancio 2019, che ha modificato le precedenti disposizioni della legge di bilancio 2018: nell'ambito di questo rinnovato processo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato in data 7 febbraio il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze.

Nel quadro sopra sintetizzato, il Contratto di servizio 2018-2022 prevede che Rai definisca e presenti al Ministero dello Sviluppo Economico,

per le determinazioni di competenza, «un progetto operativo finalizzato ad assicurare la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a) della Convenzione. Se per l'accesso alla programmazione fosse necessaria una scheda di decrittazione, la Rai è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. Tale progetto dovrà essere sviluppato in stretto coordinamento con le istituzioni competenti e tenendo conto, più in particolare, di:

I. piano di liberazione della Banda 700;

II. prospettive di evoluzione tecnologica;

III. necessità di perseguire logiche di efficienza;

IV. contenuti del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze e dei relativi piani attuativi».

Ciò premesso, per quanto concerne più specificamente il tema della diffusione del segnale nella Regione Piemonte, nelle more della definizione del piano complessivo di riordino sopra ricordato, la Rai ha già avviato la fase di approvvigionamento necessaria alla estensione delle proprie reti «tematiche» (cd mux 2, 3 e 4) per ottenere livelli di copertura assimilabili alle migliori attuali pratiche, dando così concretezza alla volontà di risolvere definitivamente le lamentate criticità di ricezione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 27 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente MORRA

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 27 febbraio 2019

Plenaria 5^a Seduta

Presidenza della Presidente RONZULLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Fosca Nomis, responsabile relazioni istituzionali e la dottoressa Brunella Greco, esperta tematica nuove tecnologie per Save the children, e il dottor Giuseppe Magno, consigliere del direttivo e il dottor Salvatore Ciro Conte, responsabile del settore scuola-educazione per Telefono azzurro.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione di rappresentanti di Save the children e Telefono azzurro

La PRESIDENTE introduce l'audizione ricordando brevemente le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva.

Dopo un breve indirizzo di saluto della dottoressa NOMIS, prende la parola la dottoressa GRECO, la quale osserva come il cyberbullismo si debba inquadrare nella più ampia questione del rapporto fra minori e nuove tecnologie. In proposito osserva come la rete abbia profondamento mutato la dimensione relazionale soprattutto dei più giovani. A suo parere è necessario un rafforzamento dell'educazione all'uso di questi nuovi strumenti, una educazione che deve basarsi sul rispetto e sulla promozione dei diritti. Dà quindi conto alla Commissione dei risultati dell'attività di rilevazione anche statistica del fenomeno condotta dalla propria organizzazione con l'ISTAT. Riferisce, poi, sulle problematiche connesse ad un uso poco consapevole della rete e ai rischi che si celano online per gli utenti, in particolare bambini ed adolescenti. Dopo aver svolto considerazioni sulla necessità di implementare una cultura della cittadinanza digitale fra le nuove generazioni, si sofferma sulla questione del consenso digitale e della responsabilità genitoriale nel nuovo Regolamento europeo sulla privacy.

Nel ribadire l'importanza della promozione della cultura digitale anche a livello scolastico, finalizzata a contrastare ogni forma di povertà educativa, dà conto dei progetti portati avanti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

I rischi connessi all'uso della rete non devono impedire però ai giovani l'accesso ad essa, circostanza che impedirebbe loro di fruire delle tante opportunità che *internet* assicura.

Dopo aver ricordato alcuni dati statistici relativi proprio al fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo*, sottolinea la pericolosità di quest'ultimo, la cui diffusività e pervasività nega alle vittime ogni tradizionale forma di protezione.

Conclude evidenziando l'importanza, nella gestione e prevenzione di questi fenomeni, della comunità educante, la quale presuppone un intervento sinergico della scuola, delle famiglie, ma anche il necessario coinvolgimento dei minori.

Il dottor CONTE, dopo aver ricordato gli esiti della ricerca svolta sul fenomeno dalla propria associazione con *Doxa Kids*, dà conto delle iniziative portate avanti per sensibilizzare e prevenire i casi di bullismo e *cyberbullismo*. Sottolinea in proposito l'importanza del numero 196.196 attivato per accogliere le segnalazioni delle giovani vittime, la cui gestione è assicurata garantendo il dovuto anonimato.

Dopo aver ribadito l'importanza di favorire una corretta educazione al digitale, si sofferma sul fenomeno del *cyberbullismo*, rilevandone le peculiarità rispetto alla tradizionale forma di bullismo.

Dà quindi conto delle attività di rilievo anche scientifico portate avanti dalla propria organizzazione, che si sostanziano nella elaborazione di *report* e di materiale divulgativo.

Con riguardo alle iniziative condotte con interlocutori istituzionali ricorda alla Commissione il progetto *Non stiamo zitti-proposta integrata tra* ascolto e azione contro il bullismo rilevando come per il presente anno scolastico il MIUR non abbia inteso rinnovare il sostegno economico a tale progetto.

Affronta quindi la questione relativa alla formazione e alla educazione alla rete dei genitori, sottolineando la scarsa adesione degli stessi alle attività svolte in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado.

Conclude dando conto delle specifiche richieste della propria associazione relative alla esigenza di sostenere e implementare i servizi di ascolto e intervento competenti quali la linea e chat 196.96, specifici sui temi del bullismo e *cyberbullismo*; di promuovere programmi di formazione indirizzati a tutte le figure coinvolte in attività educative e di supporto ai minori; e infine di avviare iniziative finalizzate a coinvolgere direttamente i ragazzi e renderli protagonisti degli interventi di prevenzione e tutela.

Prende quindi la parola il dottor MAGNO il quale sottolinea l'importanza di affrontare la questione tenendo presente le peculiarità della realtà minorile. Rileva poi come il fenomeno non possa essere contrastato attraverso il semplice ricorso allo strumento penale, dal momento che apposite fattispecie già assicurano adeguata tutela, ma richieda interventi di prevenzione. Conclude auspicando una rapida convocazione del tavolo tecnico previsto dalla legge n. 71 del 2017.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole Maria SPENA (FI), dopo aver anticipato alla Commissione la prossima presentazione di un disegno di legge volto ad introdurre una carta dei diritti e dei doveri degli adolescenti digitali, chiede ai rappresentanti dell'organizzazione Save the children chiarimenti in ordine ai progetti di dialogo scuola-famiglia, ai loro risultati e al livello di partecipazione dei genitori.

Conclude ponendo quesiti sulle modalità di risposta da parte delle istituzioni scolastiche territoriali alle eventuali segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo.

La senatrice Paola BOLDRINI (*PD*) sottolinea l'importanza di educare i genitori ad un uso consapevole e sicuro della rete. Proprio i genitori, pubblicando foto dei figli minori, sembrano, per primi, non essere a conoscenza degli effettivi rischi che si celano dietro queste attività.

Chiede poi chiarimenti sulle ragioni del mancato finanziamento del progetto «Non stiamo zitti».

Conclude evidenziando l'importanza di una maggiore responsabilizzazione dei gestori delle reti e delle varie piattaforme digitali.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (*L-SP-PSd'Az*) chiede agli auditi se siano disponibili dati statistici più precisi del fenomeno, con riguardo alle singole realtà regionali.

L'onorevole Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver svolto alcune considerazioni sulla legge n. 71 del 2017, chiede agli auditi una valutazione sull'effettivo impatto di tale intervento legislativo. Si domanda poi se la gestione del fenomeno non richieda un intervento «a monte» che si sostanzi – finanziando anche attività formative a livello scolastico – nell'assicurare ai minori una più sana e reale socializzazione, così da sottrarli al prolungato e incontrollato uso degli strumenti digitali.

La senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede agli auditi di chiarire quali siano gli effettivi rapporti tra le loro associazioni e le forze dell'ordine anche con riguardo alla rilevazione dei dati. Sottolinea poi di non condividere l'opinione di coloro che ritengono che nell'attività di prevenzione debba essere responsabilizzata soprattutto la scuola. È necessario, a suo parere, restituire la giusta centralità educativa alle famiglie, le quali devono essere adeguatamente formate per aiutare i più piccoli a fronteggiare i rischi connessi alla rete.

L'onorevole Patrizia PRESTIPINO (PD) nel ricordare le pregevoli iniziative portate avanti dalle scuole per il contrasto del fenomeno del bullismo, sottolinea l'esigenza che tali attività formative siano adeguatamente finanziate dalle istituzioni. In merito al ruolo educativo delle famiglie, rileva come spesso i genitori non siano nelle condizioni, per evidenti carenze culturali e sociali, di adempiere a tale compito soprattutto con riguardo alle problematiche della società digitale.

Il dottor CONTE fornisce dapprima risposte in ordine al progetto «Non stiamo zitti», del quale ricorda le finalità e il funzionamento. Si sofferma quindi sulla questione del coinvolgimento dei genitori nella educazione anche digitale dei minori. Conclude dando conto delle rilevazioni statistiche condotte a livello regionale.

Il dottor MAGNO affronta in primo luogo la questione relativa al rapporto scuola/famiglia nella educazione digitale, in proposito evidenzia l'importanza delle attività formative condotte dalla propria associazione a livello scolastico.

Sempre con riguardo alla scarsa preparazione su questi temi da parte dei genitori riferisce alla Commissione su una recente vicenda giudiziaria austriaca.

Dopo aver sottolineato la presenza di forti collegamenti con le istituzioni e con la polizia postale nella lotta al *cyberbullismo*, ribadisce l'auspicio di una rapida riconvocazione del Tavolo tecnico istituito dalla legge n. 71.

Conclude condividendo l'importanza di una maggiore responsabilizzazione dei gestori della rete e delle varie piattaforme digitali.

La dottoressa GRECO fornisce chiarimenti in ordine ai progetti di alleanza educativa scuola/famiglia/alunni. Si sofferma poi sui protocolli di intesa conclusi con la polizia postale e alle varie altre iniziative nelle quali si sostanzia la *e-policy*.

Affronta quindi la questione della partecipazione dei genitori alla educazione digitale dei minori, ribadendo come una efficace politica di contrasto ai fenomeni presupponga la sinergica partecipazione della scuola e della famiglia, ma anche dei minori stessi, dei quali va favorita l'attiva partecipazione decisionale.

Conclude ricordando le iniziative condotte dalla propria organizzazione in materia di contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* anche nell'ambito del progetto Generazioni connesse.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 27 febbraio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,55.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, della Direttrice dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM), Rita FORSI

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione della Direttrice dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM), dottoressa Rita FORSI, accompagnata dall'ingegner Sandro MARI, referente per il CERT nazionale.

Rita FORSI, Direttrice dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, e il senatore Adolfo URSO (FdI), cui risponde Rita FORSI, Direttrice dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato la dottoressa Forsi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Mercoledì 27 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente VALENTE

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 8,55